

Pro Natura Torino ONLUS

Via Pastrengo 13, 10128 Torino – Tel. 011/50.96.618

e-mail: torino@pro-natura.it Internet: <http://torino.pro-natura.it>

PEC: pronatura.torino@pec.it Orario: lunedì-venerdì 14-19

Codice Fiscale: 80090150014 - Partita IVA: 04575080017 - C.C. Postale n. 22362107



Aderente a Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Associazione con personalità giuridica (Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte N. 10-38484 del 19/06/1990).
Iscritta nel Registro del Volontariato con D.P.G. Piemonte n. 4472/93 del 23/11/1993 - Socio fondatore di Cipra Italia.

14 ottobre 2020

Alla Città di Torino

Divisione Urbanistica e Territorio
urbanistica@cert.comune.torino.it

e p.c.

Al Ministero Beni Attività Culturali e Turismo
Segretariato Regionale per il Piemonte
mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

ALLEGATO N° 8_1

AL VERBALE PROT. 3849

DEL 21 DIC. 2020

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di Torino
mbac-sebap-to@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Regionale A16000
Copianificazione Urbanistica Area N-O
Ing. Salvatore Scifo
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alla Città Metropolitana di Torino

Direzione Territorio Trasporti
Ing. Giannicola Marengo
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Proposta tecnica del progetto preliminare della Revisione del PRG - Osservazioni.

Sulla base dei contenuti della deliberazione consiliare n. 43 del 20 luglio 2020, di adozione della Proposta in oggetto, con la presente si formulano osservazioni e contributi nel merito delle scelte urbanistiche adottate.

Premessa.

Come anticipato nei rilievi preliminari già inviati in data 08 settembre 2020, è doveroso sottolineare il ponderoso lavoro svolto dagli uffici competenti della Città di Torino. Sui contenuti complessivi della proposta si esprime una valutazione fortemente critica, conseguenza della volontà di adottare la Proposta, pur nel difficile periodo di *lockdown* imposto dalla pandemia da Covid-19, che non ha consentito una reale partecipazione delle varie forze sociali interessate a dare un contributo di esperienza a un documento fondamentale per la città.

Gli elaborati si presentano di difficile lettura (specie quelli cartografici), le analisi sono carenti sulle dinamiche che hanno determinato le scelte di fondo. I *Quaderni del Piano* appaiono più come

corollario di seminari o frutto di lavori decisamente datati e poveri di contenuto (specie quello sul consumo di suolo).

Non ultimo, l'aspetto della tutela ambientale che registra un pesante arretramento a livello regionale, confermato nelle previsioni attuative della Proposta, attente alle necessità dettate da normative regionali di recente (e celere) promulgazione in virtù di una improbabile ripartenza nel segno della non-sostenibilità e della irragionevolezza sugli obiettivi da conseguire.

La Proposta di Revisione del PRG di Torino non si sottrae a queste dinamiche.

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PUNTUALE.

1.1. Le analisi e le scelte operate per giungere ad una CIR di 1.098.062 abitanti, come determinata dalla Proposta, presentano caratteri contraddittori rispondenti solo in parte al dettato normativo (art. 20 LR 56/77), del PTR e del PTC2.

Il criterio analitico adottato non risponde alla necessità di stabilire lo stock abitativo inutilizzato che nella Proposta appare sottodimensionato: i dati TARI utilizzati (§ 6.2.1 Relazione Illustrativa, pag. 69) per giungere a definire il numero di abitazioni non occupate non possono determinare l'effettivo utilizzo delle unità abitative che appare decisamente sottostimato (21.699 alloggi, Relazione Illustrativa, tabella pag. 171).

Le banche dati immobiliari disponibili recano un dato (stimato per difetto) prossimo alle 60.000 unità: i dati TARI non sono pertinenti per giungere a risultati attendibili, mentre i dati IMU incrociati alle utenze domestiche possono fornire analisi più aderenti alla realtà.

La determinazione degli abitanti fluttuanti ("saltuari"), pari a 108.500 (Relazione Illustrativa, pag. 171) non è supportata da analisi fondate su elementi concreti e verificabili quali le imposte di soggiorno corrisposte (hotel), i dati della Questura, i pernottamenti Airbnb o B&B; in tal senso sono utili i dati che ogni anno il "*Rapporto Rota*" fornisce e che si fondano su analisi scientifiche mai smentite. Le prospettive post Covid-19 sono destinate a fondati e pesanti ridimensionamenti.

Non risultano adeguatamente dimostrate la qualità e la quantità dei residui del PRG vigente non attuati (Relazione Illustrativa, tabelle di pag. 81 e seguenti) e in quale misura è stato tenuto conto di questo aspetto nelle scelte insediative confermate o di nuova previsione: la lacuna è evidente ove si consideri la modifica di aree e zone normative non attuate del PRG vigente e che nella Proposta risultano occultate, ove vengono prese in considerazione solo le zone di trasformazione ZT (ex ZUT) o le ZTS (ex Ats). Sarebbe pertanto opportuno rivedere le modalità di calcolo adottate, nel rispetto delle normative sovraordinate (PTC2); inoltre, la carenza di tali analisi non motivano adeguatamente le scelte della Proposta in relazione alla conferma o alla proposizione di nuove aree di trasformazione. Il Progetto preliminare della Revisione dovrà affrontare tali aspetti adottando le opportune modifiche di indagini.

1.2. Atterraggi dei diritti edificatori dei Parchi collinari: il caso della ZUT Modena Nord.

Ci pare opportuno che nella Proposta Tecnica di Revisione del vigente PRG si riveda profondamente il sistema degli atterraggi dei cosiddetti diritti edificatori dei parchi collinari nelle Z.U.T. della parte piana. Tale sistema avrebbe dovuto, nelle intenzioni del Piano di Gregotti e Cagnardi, garantire la realizzazione di vasti ambiti di parchi collinari attraverso il sistema delle cessioni concordate, in alternativa agli espropri. Ad oggi tale ipotesi ha rivelato la sua inconsistenza, giacché a distanza di 25 anni non è stato realizzato alcun nuovo parco collinare oltre a quelli esistenti di proprietà comunale (definiti P.U.C. nella Proposta). Il territorio collinare ospita aree di notevole pregio paesaggistico, alcune delle quali, proprietà di altri Enti pubblici, che avrebbero potuto essere acquisite al patrimonio della Città con impegni di spesa limitati o "*trattative bonarie*" come sarebbe stato opportuno per la vasta area di Pian del Lot, ceduta invece di recente a soggetti privati dalla Città della Salute (A.S.O. Molinette); nelle previsioni del PRG del 1995 tale area era in qualche modo "predestinata" all'ampliamento del Parco della Maddalena. A maggior ragione risulta improponibile il sistema degli "atterraggi", fermo restando l'interesse della Città ad interventi di completamento dei parchi pubblici già esistenti. Il territorio collinare nella Proposta è stato suddiviso tra aree consolidate, Zone Agricole Ecologiche, parchi pubblici, zone boscate e aree a Parco, confermando il sistema degli "atterraggi" previsto nel 1995: l'attuazione di tale meccanismo determina 4.675 abitanti (Relazione Illustrativa, tabella pag.173), un dato rilevante. La Proposta Tecnica di Revisione avrebbe dovuto rivedere profondamente questa impostazione, spiegarne la mancata operatività, a distanza di un quarto di secolo. A maggior ragione, a seguito di una analisi approfondita dei dissesti idrogeologici in atto, avrebbe dovuto essere annullata questa virtuale attribuzione di diritti edificatori, che ha peraltro evitato che alla Città pervenissero in cessione aree assai critiche e inutilizzabili.

Mentre proponiamo una revisione di questa classificazione e dell'intero metodo degli "atterraggi", riteniamo importante che venga (se non annullata) quanto meno riclassificata la Z.U.T. 10.1 Modena Nord, che prevedeva un consistente incremento di capacità edificatoria grazie all'atterraggio delle capacità edificatorie generate dalle aree a parco della collina. Nella Proposta questa Zona di Trasformazione viene invece confermata, nonostante sia già stata oggetto in passato di proposte attuative mediante l'atterraggio di capacità edificatorie rifiutate dall'Amministrazione Comunale, nonché oggetto di una proposta di Variante (la n. 144) poi annullata dal Consiglio di Stato anche a seguito di un ricorso proposto dalla scrivente associazione e da cittadini. Anziché densificare ulteriormente un nodo critico dal punto di vista viabilistico, tra via Agudio e corso Casale, di connessione tra il parco del Meisino e il Parco della Collina di Superga, chiediamo l'annullamento di tale Zona di Trasformazione, inserendo semmai tale ambito tra quelli proponibili per interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, confermando gli indici di zona.

Nelle pagine seguenti si allega la lettera sull'argomento già inviata dalla scrivente Associazione all'Assessorato all'Urbanistica della Città di Torino il 22 giugno 2020.

Pro Natura Torino ONLUS

Via Pastrengo 13 – 10128 Torino – Tel. 011.5096618

e-mail: torino@pro-natura.it Internet: <http://torino.pro-natura.it>

PEC: pronatura.torino@pec.it Orario: lunedì – venerdì 14-19



Aderente a Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Associazione con personalità giuridica (Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte N. 10-38484 del 19/06/1990).
Iscritta nel Registro del Volontariato con D.P.G. Piemonte n. 4472/93 del 23/11/1993 - Socio fondatore di Cipra Italia.
C.C. Postale n. 22362107 Pro Natura Torino - Codice Fiscale: 80090150014 - Partita IVA: 04575080017

22 giugno 2020

Arch. Antonino Iaria
Assessore all'Urbanistica e al Patrimonio
del Comune di Torino
segreteria.assessoreriaria@comune.torino.it

Arch. Rosa Gilardi
Dirigente dell'Area Urbanistica
del Comune di Torino
d.urbanistica@comune.torino.it

Oggetto: zona urbana di trasformazione "10.1 Modena nord" prevista dal vigente Piano Regolatore e utilizzazioni edificatorie delle aree dei Parchi collinari

Essendo ormai nella sua fase finale di elaborazione la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Revisione Generale del vigente Piano Regolatore Generale, del quale nel corso dell'estate dovrebbero essere resi pubblici gli elaborati, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione le problematiche connesse con le previsioni relative alla Zona Urbana di Trasformazione 10.1. Modena Nord, collocata nel triangolo delle piazze Gustavo Modena e Coriolano situato tra corso Casale, via Tommaso Agudio e via Paolo Solaroli di Briona.

Come noto ai vostri uffici, in tale ambito era stato ipotizzato nella scheda del Piano Regolatore Generale del 1995 anche l'atterraggio di diritti edificatori dei parchi collinari, ed esso era stato oggetto di una prima ipotesi di Variante urbanistica (la n. 62), poi annullata, con la cessione alla Città di aree collinari classificate a Parco.

Successivamente, caduta la Variante n. 62, venne proposta e adottata dalla Giunta Comunale la Variante 144, che intendeva soprattutto rispondere alle attese di un gruppo di costruttori (Immobiliare Precollina Vernea) già precedentemente interessato alla Variante. Infatti dopo aver ipotizzato di cedere alla Città alcune aree collinari nel contesto della Variante n. 62, l'Immobiliare aveva poi riproposto la cessione di diverse aree collinari destinate a Parco nella nuova variante, con richiesta di atterraggio dell'edificabilità in un ambito collinare destinato a parco, compreso tra strada del Cartmann e strada Mongreno. In seguito detta Variante 144 proposta dalla Città venne anch'essa a cadere, in quanto ritenuta dalla Regione Piemonte in contrasto col Piano Territoriale Regionale, ed infine annullata dal Consiglio Stato nel 2013.

Allo stato attuale resta quindi in vigore la scheda normativa della Z.U.T. 10.1, Modena Nord, che dovrebbe essere attuata anche col meccanismo degli atterraggi delle aree a Parco della Collina di Torino: in materia ci consta essere già pervenuta ai Vostri. Uffici una lettera del Comitato Spontaneo Borgata Rosa-Sassi in data 12 giugno 2020, che a suo tempo si era appellato con altri soggetti contro l'approvazione della Variante n. 144.

Attualmente è in atto il processo di Revisione Generale del Piano Regolatore Generale, che comporta a quanto ci consta l'accorpamento di Aree Normative nel tessuto consolidato, in un'ottica di semplificazione e di varietà di destinazioni ammesse con la possibilità di nuove destinazioni d'uso, e al contempo la definizione in un contesto più ampio di Zone di Trasformazione e Zone da Trasformare per Servizi. Tali Zone riprendono le originarie indicazioni del Piano Regolatore Generale (in tutto 357 ambiti di trasformazione), con

modalità attuative più flessibili: ci pare indispensabile che venga attuato un ripensamento della *Z.U.T. 10.1 Modena Nord*, in un quadro più vasto di coerenze territoriali che possano valorizzare anche il ruolo di questo ambito ai fini della connessione tra parchi fluviali (Parco del Meisino) e parchi collinari, in relazione col Sistema delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese (siamo in prossimità del Parco Naturale della Collina di Superga). Tale ripensamento sarebbe quanto mai opportuno anche in relazione col recepimento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

L'atterraggio nella *Z.U.T. Modena Nord* di capacità edificatorie di aree destinate a parco collinare viene inutilmente a "densificare" un ambito certo bisognoso di riqualificazione, dove la scheda vigente prevede residenze, ASPI e attività ricettive, collocate in un nodo viabile e trasportistico cruciale per la zona Nord-Est, sull'asse di corso Casale; esso quindi va ripensato opportunamente a distanza di 25 anni dall'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale, per "alleggerire" le previsioni originarie.

Ciò offre l'occasione di riflettere, in fase di adozione della Proposta Tecnica di Revisione Generale del Piano Regolatore Generale, sul meccanismo degli "atterraggi" delle capacità edificatorie dei parchi collinari, che, secondo quanto ci è dato di capire, vedranno l'inserimento delle aree a parco della collina all'interno della più vasta definizione di Zone Agricole Ecologiche (Z.A.E.) e delle Zone Boscate.

Come già fatto rilevare in più occasioni, le Zone Boscate e la maggior parte delle aree a parco della collina torinese sono per definizione inedificabili, e quindi si è creato nel tempo un equivoco o malinteso tra l'Amministrazione e le aspettative di chi era titolare ovvero opzionava alcune di queste aree per cederle alla Città col sistema degli atterraggi. Ampie zone a parco collinare (in particolare gli ambiti attuali P.2-P.4, P.6, P.8, P.10-11 sono notoriamente coinvolte da vasti fenomeni di dissesto idrogeologico, come evidenziato dalla Variante 100 di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico e dai successivi eventi meteorologici. La Città non ha quindi alcun interesse ad acquisire buona parte di queste aree, che verrebbero a costituire mere passività presenti e future per l'Amministrazione. Occorrerebbe quindi che, con adeguata rappresentazione cartografica, le aree a maggior rischio di dissesto venissero evidenziate, al fine di non creare inutili aspettative nei proprietari, come avvenuto in passato.

Inoltre occorrerebbe anche definire nell'ambito di un Piano Strategico del Verde quali siano le zone collinari destinate a parco che rivestono un effettivo interesse da parte della Città: queste sono sicuramente assai poche, e limitate ad alcuni ampliamenti e collegamenti dei parchi pubblici già esistenti, e al completamento del cosiddetto Anello Verde, mentre sicuramente vi è un comune interesse con i titolari delle aree per la riqualificazione del patrimonio dei boschi collinari e per il contenimento dei dissesti.

Saremmo pertanto grati di poter avere un incontro con i vostri Uffici, al fine di chiarire dette problematiche in questa fase di Revisione Generale del Piano Regolatore Generale. Con i migliori saluti, restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Il vicepresidente, referente per l'urbanistica
(Emilio Soave)



1.3. Tutela della Collina Torinese. Il caso di Pian del Lot.

In riferimento agli articoli 14 (Norme di Tutela Paesaggistica) e 15 (Beni Culturali esterni alla Zona Centrale Storica) delle NTA, si propone di individuare *Pian del Lot* come area di elevato valore identitario, storico e paesaggistico, ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77, in coerenza all'art. 33 "*Luoghi ed elementi identitari*" delle Nda del vigente PPR. Essa ospita la settecentesca Villa Raby (ora in condizioni di abbandono, ma oggetto di proposte di ristrutturazione da parte di un soggetto privato), edificio "baffato" nel PRG vigente all'interno dell'area a Parco P13; il vigente PPR ne conferma l'area a parco ma non considera alcuno degli elementi identitari citati, non risulta identificata l'esistenza dei manufatti delle postazioni della contraerea attiva nella II^a Guerra Mondiale; tali elementi andrebbero tutelati in quanto testimonianza di un "*luogo della memoria*" ove avvenne la strage di Pian del Lot con la fucilazione di 27 ostaggi il 2 aprile 1944; l'iniziativa proposta richiede altresì un progetto unitario di recupero e fruizione, nel contesto paesaggistico da tutelare.

1.4. Verde ricreativo e elementi di interesse speciale. Sentieri collinari.

Per quanto riguarda il territorio collinare, in attesa della presentazione di un Piano dell'Infrastruttura Verde che dovrà essere allegato al Progetto preliminare della Revisione al PRG, occorre evidenziare preliminarmente l'importanza dei percorsi pedonali e della rete sentieristica che consentono l'accessibilità ai principali parchi pubblici e ai collegamenti tra di essi.

Il vigente PRG indica nelle tavole 1:5.000 una fitta rete di percorsi pedonali, che furono oggetto di attenta ricognizione in fase preliminare, ma non hanno di fatto alcuna vigenza, e sono stati molto spesso oggetto di interventi di sbarramento e recinzione, in quanto si sviluppavano su aree di proprietà privata, ed ora sono per lo più inagibili.

A fronte di una espressa richiesta di chiarimenti inoltrata da parte di Pro Natura Torino agli uffici della Divisione Urbanistica, inoltrata ormai più di 20 anni or sono, venne risposto (in data 04.06.1999) che tali percorsi pedonali inseriti in cartografia erano "*vincolanti per le parti ricadenti in aree boscate, in verde privato con preesistenze edilizie, in zone urbane consolidate collinari*" (Art. 23 delle NUA), mentre per le aree destinate a parco erano solo indicativi, e potevano acquisire vigore solo nel momento in cui l'Amministrazione Comunale avesse approvato progetti esecutivi per la sistemazione complessiva di ambiti destinati a parco pubblico, procedendo o con espropri o con cessione delle aree. Considerato che dal 1995 in territorio collinare la Città non ha approvato alcun progetto per la realizzazione di parchi collinari, la situazione è di fatto bloccata. In ambedue le tipologie sopracitate i percorsi pedonali sono rimasti quindi del tutto "virtuali".

Sono poi indicati nel PRG i percorsi storici collinari, che tuttavia si sviluppano esclusivamente su strade comunali talvolta di intenso traffico veicolare, poco utilizzabili in sicurezza dai pedoni. Per tutti

gli altri casi ci venne detto all'epoca che andava dimostrato con procedure complesse il diritto al pubblico passaggio.

Dopo questa risposta "interlocutoria" ogni intervento per il recupero della rete sentieristica sembrava bloccato per la sua complessità giuridica e normativa.

Tuttavia dagli anni Novanta del secolo scorso Pro Natura opera in forma di volontariato interventi per il recupero di alcuni importanti percorsi collinari, di valore storico e naturalistico, che sono stati nel frattempo corredati di apposita segnaletica ai sensi delle norme regionali, e sono oggi intensamente fruiti; ciò è stato frutto anche di una paziente opera di interlocuzione con alcuni privati proprietari e frontisti. Tali percorsi sono ormai consolidati, numerati di concerto con l'IPLA che procede agli accatastamenti su incarico della Regione Piemonte.

Questi percorsi, in numero limitato, sono sovente stati concertati oltre che con il Servizio Verde Pubblico della Città di Torino anche con il Parco Collina Po, che li ha inseriti nella sua rete di fruizione e si collegano con quelli dei Comuni contermini.

Da tempo poi la Città ha approvato il Progetto Preliminare dell'Anello Verde, che si dirama collegando diversi parchi collinari dal Parco del Meisino verso la collina di Superga e risalendo attraverso diverse borgate collinari perviene infine al Parco Giacomo Leopardi ridiscendendo verso il Po.

Chiediamo quindi espressamente che tale rete di sentieri di interesse primario, così come il percorso dell'Anello Verde, siano inseriti nella Revisione del PRG e indicati in apposita cartografia. Solo in questo modo tale "rete primaria" può assumere effettiva vigenza anche nelle aree private, vincolando i percorsi al pubblico passaggio, di carattere esclusivamente pedonale quando si tratta di aree boscate o destinate a parco dal vigente PRG.

Alleghiamo a tale richiesta la cartografia relativa a codesti sentieri, affinché essa sia non solo inserita in un prossimo Piano del Verde ma riportata anche tra gli Allegati Tecnici e inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione in questa fase di Revisione del PRG.

Ricordiamo anche che tale rete di sentieri è anche di recente stata pubblicizzata da *Turismo Torino*, su richiesta della Città, in un pieghevole in libera distribuzione, e riveste anche un interesse di carattere turistico.

Resta aperta la domanda circa la valenza dei percorsi pedonali in aree private registrati nella cartografia 1:5.000 su cui sembra quasi impossibile attuare interventi di recupero sia da parte della nostra associazione sia da parte della Città, se non a prezzo di complesse vertenze.

Ciò richiede approfondimenti per l'individuazione di una "rete secondaria" di percorsi pedonali, e una miglior definizione all'interno delle NTA.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002898 del 14/10/2020



Mappa dei sentieri della Collina Torinese (fuori scala; fonte: Pro Natura Torino)

1.5. Limitazioni all'edificazione. Vincoli espropriativi.

La Proposta adottata non contiene riferimenti circa la necessità di reiterazione di vincoli espropriativi e l'impostazione di fondo si regge su un presupposto che riteniamo errato nel nostro ordinamento: ovvero, che non si possano modificare destinazioni di PRG a fronte di una preesistente capacità edificatoria attribuita ad una singola area. La Revisione in quanto tale non può escludere alcuna possibilità di modifica di un'area edificabile già prevista dal PRG vigente e non attuata.

Pertanto, nessuna previsione non attuata del PRG vigente può essere sottratta ad osservazioni e contributi da parte di chiunque. Sotto questo profilo, l'impianto normativo (art. 19 NTA) pare debole e poco strutturato, attento più agli aspetti di natura edilizia che alla potestà attribuita dalla legge di affermare un concreto interesse pubblico urbanistico. In tal senso, nel nostro sistema non esistono "diritti edificatori" bensì *capacità edificatorie* attribuite dal PRG. Giova rammentare quanto sul punto la costante giurisprudenza ha stabilito che: «*il comune, in sede di adozione di una variante al piano regolatore generale, ha la facoltà ampiamente discrezionale di modificare le precedenti previsioni urbanistiche senza obbligo di motivazione specifica ed analitica per le singole zone innovate, salva peraltro la necessità di una congrua indicazione delle diverse esigenze che si sono dovute conciliare e la coerenza delle soluzioni predisposte con i criteri tecnico - urbanistici stabiliti per la formazione del piano regolatore* » (Cons. Stato, sez. IV, 03-07-2000, n. 3646); va precisato che « *è comunque necessario che l'amministrazione dia conto delle ragioni che la inducono a modificare la destinazione di un'area nella quale lo strumento generale prevedeva l'edificazione* » (Cons. Stato, sez. IV, 13-05-1998, n. 814).

1.6. Usi civici.

La considerazione degli usi civici come trattati nella Relazione Illustrativa (§ 3.3 pag. 37) determina l'obbligo di effettuare approfondite analisi che nel testo risultano prive di senso logico e decisamente datati (1939-1942).

Gli usi civici debbono essere comunque considerati, sia per effetto della legislazione vigente in materia, sia in relazione alla loro considerazione nel D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'assenza di aree gravate da uso civico, come dichiarato in Relazione Illustrativa, deve essere certificata all'interno della procedura di adeguamento al PPR.

Quanto riportato costituisce elemento pregiudizievole per una corretta impostazione dei contenuti giuridici ivi rappresentati che tacciono delle innovazioni legislative nel frattempo introdotte.

2. OSSERVAZIONI ALLE NTA (elaborato 7.1)

Art. 1. Elenco elaborati prescrittivi, Definizioni, Tipi di Intervento, Destinazioni edilizie (ex artt. 1, 2, 3, 4)

1.1 Elaborati prescrittivi del PRG (ex art. 1) (pag. 1 - 2)

Si rileva che nell'elenco degli elaborati prescrittivi sono contenuti documenti ed elaborati non compresi tra quelli adottati con la deliberazione di adozione della Proposta, quali:

- *Norme Tecniche di Attuazione – volume II: Schede normative*; conseguentemente, appare priva di efficacia la norma di pag 2 (ultimo paragrafo) che recita: «*In caso di difformità prevalgono: (...) - le*

prescrizioni delle Schede normative del Volume II e le ulteriori disposizioni delle presenti norme. ».
Ne consegue la necessità di riadottare la Proposta con il citato **volume II**, il cui contenuto risulta determinante per una corretta valutazione dell'intero impianto della Proposta, nel rispetto degli articoli 15 e 17 della LR 56/77.

Non può avere valore prescrittivo bensì illustrativo l'elaborato "**4. Interventi attuati con Legge 106/2011**" in **Appendice al Volume I delle NTA**, con la motivazione che dalla data di entrata in vigore della Legge 106/2011, la sua concreta applicazione sul PRG di Torino (primo intervento approvato con D.C.C. n. 101 del 04/11/2013: Edificio sito in corso Unione Sovietica, 493 - demolizione di fabbricato esistente (*ex bowling*) e costruzione di un nuovo edificio commerciale. richieste ai sensi della legge 106/2011 - approvazione in deroga ai sensi dell'articolo 14 d.p.r. 380/2001.) è sempre stata ignorata nelle successive deliberazioni di adozione e approvazione di tutte le varianti parziali, in violazione dell'art. 17 comma 7 LR 56/77, primo periodo che recita:

«La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. ».

Il rilievo qui illustrato è destinato per conoscenza altresì agli Enti territoriali competenti in materia di valutazione del rispetto dei contenuti delle varianti parziali imposti dall'art. 17 LR 56/77 la cui possibile illegittimità derivata in sede di approvazione potrebbe portare alla nullità dei titoli abilitativi conseguentemente rilasciati.

1.2 Definizioni (ex art. 2)

Le articolate definizioni di **Consumo di suolo** (pag. 12) appaiono prive di pregio in assenza di una classificazione delle tipologie di aree prescritte dall'art. 16 delle Nda del PTC2. Si propone di indicare, nell'ottica di favorire un reale minor consumo di suolo, gli utilizzi effettivi e le fruizioni che comportano maggior o minor consumo di suolo: si sottolinea altresì che lo studio del CSI in materia appare datato e a nostro giudizio superficiale nei suoi contenuti.

Art. 2 Vincoli, Prescrizioni Ambientali e generali (ex art. 5-27-28-29-30)

Tutela storico-ambientale e paesaggistica (pag. 27)

Dopo il terzo paragrafo (aree archeologiche), inserire il seguente: *«Nelle aree archeologiche esterne o site all'interno della Zona Centrale Storica non è ammessa la realizzazione di parcheggi a raso, interrati, pubblici o privati o ai fini dell'assolvimento degli standard di legge ».*

Tale previsione si pone coerentemente con la salvaguardia delle aree archeologiche tutelate per legge.

2.3 Consumo di suolo, invarianza idraulica e Bonifiche (ex art. 28)

1. Consumo di suolo (pag. 32)

I contenuti della norma risultano contraddittori: mentre è condivisibile favorire il consumo di suolo zero, non sembra legittimo favorire e garantire compensazioni ambientali previo il ricorso alla monetizzazione, una modalità dichiarata illegittima dalla più recente giurisprudenza (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, n. 210/2020 del 23/03/2020) «*La previsione della facoltà di monetizzazione in luogo della cessione di aree compensative, da destinare a parco, finisce, effettivamente, con l'aggirare le condizioni in forza delle quali è stato deciso di sostituire la fase di assoggettamento a VAS con la fase di verifica di assoggettabilità a VAS e che hanno consentito di ritenere garantita la sostenibilità ambientale della variante.*».

Art. 3 Attuazione del PRG (ex artt. 6, 7)

3.1 Attuazione del PRG nelle Aree normative e nelle Zone normative (ex art. 6)

In materia di uso temporaneo o *Temporary use* (pag. 35) si chiede di sopprimere l'intero paragrafo «*In tutte le Aree e le Zone Normative ... in caso di inadempienze.* ».

La motivazione della richiesta è già stata anticipata nelle osservazioni preliminari e che qui vengono integralmente richiamate. L'apertura generalizzata alle utilizzazioni temporanee (*temporary use TU*) introdotte dalla LR 13/2020 (cd. *Riparti Piemonte*) apre la strada a modificazioni rilevanti sotto l'aspetto urbanistico, anche in deroga con il PRG, in contrasto con il principio costituzionale del governo del territorio di cui all'art. 117 comma 3 della Costituzione, come peraltro rilevato nell'impugnazione avanti la Corte Costituzionale da parte del Governo sulla LR 13/2020 (cfr. BURP 34, Suppl. 2 del 20/08/2020, Avvocatura dello Stato, *Ricorso n. 64 del 2020*).

Art. 7 Zona Centrale Storica (ZCS) e Zone Storico Ambientali (ZSA) (ex artt. 10, 11)

7.1 Zona Centrale Storica (ex art. 10)

I due paragrafi di pag. 54, che prevedono il ricorso a varianti parziali al fine di favorire interventi in aggiunta a quelli stabiliti dalla tabella o modificazioni circa le caratteristiche degli immobili per favorire una nuova classificazione, non è conforme al dettato di cui al comma 5, lettera h) dell'art. 17 LR 56/77 nella misura in cui tali previsioni non possono essere conseguite con il ricorso all'istituto della variante parziale: l'intera Zona Centrale Storica è classificata ai sensi dell'art. 24 LR 56/77, e la concreta attuazione delle previsioni sopra citate modificano il livello di tutela stabilito dal citato art. 24.

Art. 12 Aree per Servizi (ex art. 19) (pag. 76):

La formulazione del secondo paragrafo «*Il PRG le aree per servizi (Art. 9 Area Se) con le relative destinazioni edilizie secondo le tipologie indicate all'art. 1.4.*» appare incomprensibile nella forma e occorre porvi rimedio con le necessarie correzioni.

Il quinto paragrafo «*E' ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà privata...* » conferma la norma del PRG vigente: la Proposta non contiene alcuna approfondita analisi circa gli esiti cui è pervenuta l'applicazione della previsione attraverso l'effettivo controllo sulla fruizione pubblica, che si è rivelata funzionale all'attuazione di interventi privati anche a carattere speculativo.

Si chiede, pertanto, di riformulare il paragrafo, introducendo l'obbligo per il privato di garantire una effettiva fruizione pubblica in forma gratuita e per un periodo di tempo non simbolico.

Si richiede, infine, di sopprimere nell'ultimo periodo le parole «*come definite dall'Assessorato competente per materia in relazione al tipo di servizio proposto.*» che non garantiscono una programmazione unitaria laddove diversi tipi di servizi siano delegati ad assessorati diversi.

Analogamente a quanto rilevato per il quinto paragrafo, si richiede, al successivo sesto paragrafo, di eliminare il riferimento all'Assessorato competente per le stesse motivazioni esposte.

Al fine di rendere coerente la volontà dichiarata di favorire una mobilità sostenibile, è necessario sopprimere la possibilità di realizzare parcheggi di attestamento a raso nelle aree a verde e parco urbano (ultimo paragrafo pag. 76 e primo capoverso pag. 77).

Le norme previste ai seguenti due paragrafi (pag. 77): «*Gli interventi nelle aree per servizi devono garantire l'invarianza idraulica ed essere compresi in uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento nel rispetto di quanto specificato al Titolo V delle presenti norme.*

In caso di realizzazione di autorimesse interrato pubbliche o di altri servizi pubblici nel sottosuolo, il progetto deve prevedere o non pregiudicare la sistemazione del soprasuolo destinato a servizi secondo le destinazioni di PRG» appaiono di difficile attuazione nella misura in cui:

- a) la garanzia dell'invarianza idraulica ben difficilmente può essere garantita senza uno studio idraulico preventivo;
- b) le esperienze attuative di parcheggi in sottosuolo hanno dimostrato la sostanziale impossibilità di garantire una corretta sistemazione del soprasuolo, attraverso il ricorso a deroghe al Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato.

Art. 15 Beni culturali esterni alla Zona Centrale Storica (pag. 87)

Trattasi dei soli «edifici» classificati dal PRG di interesse storico artistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 24 LR 56/77: si rileva la mancata classificazione di ambiti e di contesti paesaggistici

meritevoli di essere classificati ai sensi dell'art 24 LR 56/77 "... anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

- 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
- 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario;
- 3) le aree di interesse paesaggistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge."

La limitante (ed escludente) classificazione ex art. 24 operata dalla Proposta pone in luce una scarsa attenzione sotto il profilo culturale sulla necessità di preservare i caratteri identitari di nuclei, complessi e ambiti paesaggistici che il PRG vigente aveva ommesso di classificare ex art. 24.

Peraltro, tali scelte limitative e disorganiche sono in contrasto con la pianificazione sovraordinata (in particolare: PTC2, NdA art. 31) e costituiscono un *volano incentivante* per gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. 16/2018, specie nella parte collinare della città.

C. Tipi di intervento (ultimo paragrafo, pag. 90):

Il primo periodo «*Sugli edifici... competente Soprintendenza.*» è in contrasto con le norme di tutela dettate dal D.Lgs. 42/2004: il Codice non attribuisce alla Soprintendenza la facoltà neppure in via preventiva di assentire interventi non ammessi dal PRG.

Il secondo periodo «*Per interventi ... della LUR.*», contrasta con l'art. 17 comma 5 lettera h) LR 56/77 ove la previsione di tipi di interventi oltre la ristrutturazione edilizia è possibile unicamente con una variante strutturale di cui all'art. 17 comma 4.

Per le motivazioni sopra illustrate, si richiede, pertanto, di sopprimere i due periodi.

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali (art. 32, 33, 34, 35) (pag. 97)

Le norme ivi contenute reiterano le criticità già presenti nell'art. 33 del PRG vigente.

Non sono condivisibili le ampie facoltà ammesse. Invero, non sono legittime le imposizioni volte ad escludere dalle osservazioni schede e aree normative non attuate: tale previsione conferma l'assunto denunciato nelle osservazioni e rilievi preliminari che dimostrano come la Proposta adottata non possa essere definita una Revisione del PRG.

2.1 OSSERVAZIONI ALLE APPENDICI ALLE NTA (elaborato 7.2)

Si rileva la necessità di riadottare l'intero elaborato, nonché di eliminare nel testo i paragrafi di seguito elencati e i riferimenti a varianti adottate non approvate e divenute inefficaci (fra tutte, la Variante 200 come riportata in nota), così riassunta:

«[*] **Nota variante: id 390, var. n. 200 - linea 2 metropolitana - quadrante nord-est di Torino, adottata il 14/02/2011** ».

Si rammenta che i titoli abilitativi eventualmente rilasciati successivamente alla scadenza delle misure di salvaguardia (36 mesi dall'adozione della variante) sono nulli ai sensi di legge e che possono comportare un concreto danno erariale per la Città di Torino.

Elenco dei paragrafi di cui si propone la cancellazione:

Art. 8 – Aree normative: classificazione e destinazioni d'uso

37 bis Area M1 Piazza Cirene [*] Nota variante: id 353, var. n. 169 - piazza Cirene / via Reiss Romoli , adottata il 20/10/2008 , mecc. 0804914/009

41 bis Area M2 con prescrizioni particolari : "via Sansovino 244" [*] Nota variante: id 408, var. n. 214 - via sansovino 244, adottata il 28/02/2011, mecc. 1006159/009

41 ter Aree M2 Isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive con prescrizioni particolari LANIFICIO DI TORINO [*] Nota variante: id 390, var. n. 200 - linea 2 metropolitana - quadrante nord-est di torino, adottata il 14/02/2011

Art. 16 - Zone consolidate collinari

7 Area R8 con prescrizioni particolari MEISINO [*] Nota variante: id 482, var. n. 263 - Strada del Meisino, adottata il 22/10/2012, mecc. 1204248/009

Art. 19 - Aree per servizi: generalità

Altre aree per verde e servizi con prescrizioni particolari.

32 Istituto Zooprofilattico e complesso scolastico Istituti Bodoni e Beccari. [*] Nota variante: id 390, var. n. 200 - linea 2 metropolitana - quadrante nord-est di torino, adottata il 14/02/2011

Art. 25 - Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico

12 **Ambito Regaldi** Comprende gli elementi strutturanti della trasformazione delle aree gravitanti sull'ex Scalo Vanchiglia. [*] Nota variante: id 390, var. n. 200 - linea 2 metropolitana - quadrante nord-est di Torino, adottata il 14/02/2011

13 **Ambito Spina 4** La messa in esercizio del viale della Spina Centrale tenderà a ridurre la percorrenza veicolare di corso Vercelli e di via Cigna, che dovranno pertanto tendere a ricucire i tessuti urbani circostanti. [*] Nota variante: id 390, var. n. 200 - linea 2 metropolitana - quadrante nord-est di torino, adottata il 14/02/2011

In coerenza a quanto sopra, i paragrafi sopra elencati da sopprimere debbono essere altresì eliminati dalla Tabella di pag. 2 "Aree con prescrizioni particolari" che comporta altresì una modifica ai dati quantitativi e qualitativi dell'attuazione globale del PRG vigente.

2.2 OSSERVAZIONI AGLI ALLEGATI ALLE NTA (elaborato 7.3)

Allegato B – NTA.

1. Norme sull'assetto Idrogeologico e di adeguamento al P.A.I.

2. Opere di difesa idraulica della Città - Aggiornamento

Si rileva che l'Allegato B – NTA è privo di efficacia perché non reca le sottoscrizioni congiunte dell'urbanista e del geologo, a prescindere se gli stessi siano stati previamente incaricati dalla Città di

Torino; la competenza a firmare gli atti congiuntamente può essere attribuita anche a personale dipendente, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 3 della LR 56/77.

Si lamenta il mancato rispetto di quanto stabilito dal citato art. 79: « *Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a) e 2b) e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare per gli allegati di cui al punto 2b) di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria.* ».

Al fine di porvi rimedio occorre procedere alla riadozione degli atti che presentano altresì altre lacune formali (es: numerazione parziale delle pagine, mancanza dell'indice delle norme).

Sui contenuti delle *Precisazioni inerenti la revisione dell'Allegato B e dei relativi Allegati Tecnici*: si constata che nella formulazione delle *Precisazioni* non sono state considerate le disposizioni della **D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica."** (BURP n. 17 del 24/04/2014), pur in presenza della modifica del quadro del dissesto.

Si osserva: la totale assenza in particolare per quanto attiene alla determinazione del carico antropico e dei tipi di intervento ammessi sugli immobili in Classe IIIb3 e Classe IIIb4, come definiti al punto **7.1 Interventi edilizi ammessi per classi di sintesi**.

Il rilievo qui esposto è decisivo per dimostrare come l'omissione sia critica per gli aumenti del carico antropico sugli immobili siti nella parte collinare in Classe IIIb3 e Classe IIIb4, in attuazione della LR 16/2018.

Si sottolinea la gravità di quanto sollevato in considerazione di altri rilevanti interventi già attuati nella parte collinare in assenza di qualsiasi prescrizione del PRG vigente (variante 100) volta a limitare sbancamenti e modifiche dello stato dei luoghi preordinati a interventi privati di ampliamento delle aree fondiarie degli edifici esistenti.

Di qui, la decisione, a nostro parere illogica, di non sottoporre alle misure di salvaguardia la Proposta adottata.

Sui contenuti delle prescrizioni (che reiterano sostanzialmente quelle dell'Allegato B – NUEA vigenti) occorre sottolineare la necessità di sopprimere gli articoli 19 ter e 24 ter che prevedono il ricorso ad un provvedimento di variante parziale al P.R.G., da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., ai fini della riclassificazione delle aree ad un minor rischio solamente attraverso un monitoraggio già previsto dalla variante 100. Il comma 5 dell'art. 17 LR 56/77, reca la seguente disposizione: «*Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: [...] g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;* ».

Allegato C - NTA (commercio)

Non si condivide l'assenza nella Proposta del richiesto adeguamento del PRG alla disciplina regionale sul commercio e sui pubblici esercizi. Sui contenuti delle *Precisazioni inerenti la revisione dell'Allegato C e dei relativi Allegati Tecnici*: la nota soffre di un certo strabismo cronologico. Infatti: dal marzo 2015 (delibera C.C. nuovi criteri commerciali ex DCR 191/2012) non si è mai provveduto ad introdurre nel PRG Allegato C NUEA i nuovi criteri. Con Determina Dirigenziale (atto n. DD 1506 del 20/05/2020) si incardina il procedimento di adeguamento del PRG ai criteri 2015 con la variante 325 (avviata già il 22 gennaio 2020, ante Covid-19) con la dichiarazione di presa d'atto della completezza della documentazione per l'avvio della verifica di assoggettabilità alla VAS, avviata il 26 maggio 2020, conclusa 90 gg dopo con una Determina Dirigenziale (atto n. DD 2766 del 24 agosto 2020) di esclusione dalla VAS con prescrizioni.

La proposta di adozione della deliberazione della Giunta al Consiglio è del 29 settembre 2020 (n. 2020 02048/009) e i relativi allegati sono disponibili al link del geoportale del Comune di Torino <http://geoportale.comune.torino.it/web/node/964>.

Non si comprende la ragione circa l'esclusione della procedura di adeguamento al commercio dalla Proposta di revisione, né si condivide il contenuto della seguente precisazione secondo la quale « (...) fino all'adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare (PTPP) della revisione del PRG vengono confermati i contenuti di tutti gli elaborati inerenti il tema del commercio (...) »: ne consegue che, dalla data di adozione della Proposta (20 luglio 2020) e fino all'adozione della variante 325 (in salvaguardia) gli elaborati del PRG vigente comprese le norme dell'Allegato C - NUEA sarebbero privi di efficacia. Per tacere di una prospettata successiva variante 326 di cui non si conoscono i contenuti, che non agevola alcuna politica di seria programmazione commerciale in un arco temporale adeguato: anche questo singolare episodio conferma la natura prettamente "manutentiva – edilizia" della Revisione del PRG.

Si ritiene indispensabile chiarire senza indugio la formulazione contenuta nelle citate *Precisazioni*. L'inefficacia degli atti urbanistici potrebbe comportare la nullità dei titoli abilitativi nel frattempo rilasciati in linea commerciale, fino alla formale approvazione della variante 325.

Tale condotta favorisce e incentiva in modo esplicito il ricorso all'approvazione di permessi di costruire in deroga al PRG a destinazione commerciale (medie strutture di vendita, per la gran parte) ai sensi della Legge 106/2011, privando il Comune metropolitano di adeguate misure di programmazione di urbanistica commerciale.

3. Processo di VAS.

Trattandosi di Revisione del PRG, è prevista la redazione del Rapporto Ambientale allegato al Progetto preliminare. Dati i contenuti degli elaborati di specificazione, improntati sul discutibile e

abusato slogan sullo sviluppo sostenibile perseguito dalla Proposta, in questa fase non si ritiene di formulare alcun contributo che potrà essere espresso nel prosieguo della procedura di VAS.

4. Considerazioni finali.

Si confida nell'accoglimento delle osservazioni e dei contributi sopra illustrati. Si richiede di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 15 bis della LR 56/77 che prevede la consultazione di soggetti portatori di interessi diffusi da parte della conferenza di copianificazione.

Con osservanza.

Distinti saluti.

La presidente
(Paola Campassi)



Subject : POSTA CERTIFICATA: Progetto preliminare revisione PRG Torino

From : pronatura.torino@pec.it

To : urbanistica@cert.comune.torino.it,territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it,protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Cc : -

Date Sent: 08/09/2020 09:30:15

Date Receive: 08/09/2020 09:30:15

Attachment :

dati-cert.xml	application/xml	1.0 KB
P.R.G..pdf	application/pdf	269.8 KB
smime.p7s	application/x-pkcs7-signature	6.7 KB

Body :

Con riferimento all'oggetto, si invia un primo documento con rilievi preliminari, che saranno integrati successivamente dopo aver partecipato alle presentazioni in programma.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono i migliori saluti.

La segreteria

Pro Natura Torino Via Pastrengo 13 10128 Torino Tel. 011.5096618 <http://torino.pro-natura.it> e-mail: torino@pro-natura.it PEC: pronatura.torino@pec.it Codice Fiscale per la donazione del 5xMille: 80090150014

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00002371 del 08/09/2020

Pro Natura Torino ONLUS

Via Pastrengo 13, 10128 Torino – Tel. 011/50.96.618

e-mail: torino@pro-natura.it Internet: http://torino.pro-natura.it

PEC: pronatura.torino@pec.it Orario: lunedì-venerdì 14-19

Codice Fiscale: 80090150014 - Partita IVA: 04575080017 - C.C. Postale n. 22362107



Aderente a Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Associazione con personalità giuridica (Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte N. 10-38484 del 19/06/1990).
Iscritta nel Registro del Volontariato con D.P.G. Piemonte n. 4472/93 del 23/11/1993 - Socio fondatore di Cipra Italia.

8 settembre 2020

Alla Città di Torino

Divisione Urbanistica e Territorio
urbanistica@cert.comune.torino.it

e p.c.

Alla Regione Piemonte

Direzione Regionale A16000
Copianificazione Urbanistica Area N-O
ing. Salvatore Scifo
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alla Città Metropolitana di Torino

Direzione Territorio e Trasporti
Ing. Giannicola Marengo
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Proposta tecnica del progetto preliminare della Revisione del PRG - Osservazioni e rilievi preliminari.

Sulla base dei contenuti della deliberazione consiliare n. 43 del 20 luglio 2020, di adozione della Proposta in oggetto, con la presente si formulano alcuni rilievi preliminari che saranno integrati con un successivo documento di osservazioni nel merito delle scelte urbanistiche e ambientali adottate.

Si contesta in via preliminare la qualificazione di "Revisione" del PRG attribuita alla proposta per i motivi che seguono.

La struttura della cd. Revisione poggia in modo rilevante su aspetti di natura edilizia ove, mediante una sapiente "riscrittura" delle NUEA si ridisegna un maquillage normativo volto a favorire interventi utilizzando la fiorente legislazione sulla rigenerazione urbana (LR 16/2018) o gli interventi in deroga (legge 106/2011) attraverso l'accorpamento delle destinazioni d'uso che in tal modo risultano pressoché tutte compatibili con la disciplina di PRG; per evidenziare, inoltre, come l'apertura generalizzata alle utilizzazioni temporanee (*temporary use TU*) introdotte dalla LR 13/2020 (cd. *Riparti Piemonte*) apra la strada a modificazioni urbanisticamente rilevanti, anche in deroga con il PRG, in contrasto con il principio costituzionale del governo del territorio di cui all'art. 117 comma 3 della Costituzione, come peraltro rilevato nell'impugnazione avanti la Corte Costituzionale da parte del Governo sulla LR 13/2020 (cfr BURP 34, Suppl. 2 del 20/08/2020, Avvocatura dello Stato, *Ricorso n. 64 del 2020*).

L'assenza della programmazione commerciale (da avviarsi con una variante parziale, ex art. 17 comma 5, LR 56/77) è un altro elemento di forte impatto negativo sui caratteri di revisione dichiarati nella proposta: non è accettabile definire su piani procedurali paralleli contenuti così rilevanti come quelli che attengono all'assetto urbanistico-commerciale di Torino, che negli ultimi anni ha potuto attuare previsioni irragionevoli quasi esclusivamente in virtù dell'applicazione della deroga con la legge 106/2011. Pertanto, non trova alcuna ragionevole motivazione l'esclusione dell'adeguamento del PRG alla disciplina del commercio nella Proposta adottata, in contrasto con quanto stabilito dalla LR 56/77 all'art. 14, comma 2: «I Comuni, ... rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale, secondo

quanto previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.»; tale requisito viene ribadito al successivo comma 3 bis: «documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2.»

Il terzo aspetto attiene ai contenuti sostanziali degli elaborati in linea geologico-tecnica, che non rispondono al dettato imposto dalla LR 56/77: l'allegato B alle NTA, che comprendono le prescrizioni operative ai fini della realizzazione degli interventi nel rispetto del PAI, non reca alcuna sottoscrizione da parte di alcun professionista incaricato. La citata deliberazione di adozione della Proposta tecnica reca la seguente dichiarazione (pag. 8): « *Gli studi geologici a supporto della revisione del vigente P.R.G. sono stati svolti a cura della Città Metropolitana nell'ambito del suo ruolo istituzionale, mentre Accordi di collaborazione sono stati stretti con il Politecnico di Torino per gli approfondimenti su varie tematiche sulla scorta di un programma congiunto triennale di ricerca scientifica.* ». Nella seduta consiliare di adozione del 20 luglio 2020, nel corso del dibattito, è stato dichiarato che la revisione prevede una modifica del quadro del dissesto (specie nella parte collinare) e una nuova carta di sintesi. Tale dichiarazione non trova riscontro formale e sostanziale nella documentazione tecnica di cui agli elaborati di cui al **punto 5. Allegati Tecnici** del dispositivo. Tali Allegati non sono efficaci perché non recano le sottoscrizioni congiunte da parte del geologo (per la parte geologico-tecnica) e dell'urbanista: a nulla rileva il fatto che gli studi siano stati svolti in collaborazione con la Città Metropolitana o il Politecnico. Si rammenti che l'allegato B delle NTEA del PRG vigente (approvato nel 1995) recava le sottoscrizioni congiunte dei professionisti incaricati nelle materie di loro competenza (geologico, idraulica, urbanistica).

Il quarto aspetto rileva l'elusione sostanziale della partecipazione alla formazione delle scelte **che deve precedere e non seguire** l'adozione della Proposta: le iniziative poste in essere quali **"I mercoledì del Piano"** (30 maggio - 27 giugno 2018, «cinque incontri aperti ai cittadini, la Città ha dato il via ad una fase aperta, per informare sullo stato di avanzamento dei lavori di revisione del Piano Regolatore Comunale e raccogliere osservazioni e proposte per la nuova Torino.» e, nel 2019, dal 12 giugno, otto incontri nelle Circostrizioni) se in un primo tempo sono state promosse in una prospettiva aperta, nel 2019 si è registrato l'impoverimento della cd. partecipazione, delegata quasi del tutto in consessi autoreferenziali. Si rileva altresì che nella *Relazione Illustrativa* della Proposta adottata **non trovano adeguato riscontro** gli esiti cui sono pervenute le iniziative di cui sopra.

Circa gli incontri programmati nel corrente mese di settembre con cittadini e circostrizioni (quattro) e con portatori di interesse (otto), si constata il tentativo di "correre ai ripari", dichiarando la volontà partecipativa come un fattore da promuovere *ex-post*, quando la legge e la ragionevolezza ne impongono l'attuazione in forma *ex-ante*, rispetto all'adozione.

La LR 56/77 esplicita al Titolo I (artt. 1 e 1bis) le finalità e i cardini su cui deve poggiare il processo di formazione di ogni attività di pianificazione, quali:

«8. *la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;*» (art. 1 comma 1, punto 8.);

«*I processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono pubblici; l'ente che li promuove garantisce l'informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi, assicurando altresì la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso e dei cittadini;*» (art. 1bis, comma 2). Non si ritiene corretto che la partecipazione sia stata prevista soltanto **dopo** l'adozione da parte del Consiglio Comunale del Progetto Preliminare.

Con riserva di produrre ulteriori osservazioni nel merito, entro i termini stabiliti dall'avviso di pubblicazione della Proposta in oggetto, si porgono distinti saluti.

La presidente
(Paola Campassi)

